

BGer 4A_180/2012 vom 14. November 2012

Bundesgericht, 2012-11-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_180_2012

FR: TF 4A_180/2012 du 14 novembre 2012

IT: TF 4A_180/2012 del 14 novembre 2012

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità giudiziaria ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile in materia di diritto del lavoro (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF). Un ricorso in materia civile può anche essere interposto per prevalersi, come in concreto, di una violazione della forza derogatoria del diritto federale (sentenza 4A_546/2010 del 17 marzo 2011 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 137 I 135). Esso è pertanto in linea di principio ammissibile.

E. 2.1

Interpretando l' art. 360 cpv. 2 CO la Corte cantonale ha ritenuto che l'art. 1 n. 7 CNLV, che prevede che le deroghe al CNLV sono valide soltanto se stipulate per accordo scritto, va applicato "con una portata ridimensionata" alle norme che hanno un'importanza tale da meritare per la loro modifica la forma scritta, come lo sono quelle concernenti l'obbligo di versare un tredicesimo salario e la disciplina dei giorni festivi infrasettimanali (art. 6 n. 4, 7 n. 1 e 8 n. 3 CNLV), sulla base delle quali il Pretore aveva riconosciuto le pretese della lavoratrice.

E. 2.2

La ricorrente invoca una violazione dell' art. 1 CC e sostiene che in virtù dell' art. 360 cpv. 2 CO , interpretato alla luce del Messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 1967 concernente la revisione del contratto di lavoro (FF 1967 423) e della dottrina dominante, l'art. 1 n. 7 CNLV sarebbe nullo ed inefficace, perché esso non limita il requisito della forma scritta alla deroga di singole disposizioni del contratto normale di lavoro, ma lo prescrive per tutte le modifiche. Tale circostanza non verrebbe nemmeno mutata dalla sentenza del Tribunale federale ripresa dalla Corte cantonale sulla base di una sua menzione nella dottrina. Contesta pure che il versamento della tredicesima e la retribuzione di giorni festivi possano costituire elementi essenziali, che non potrebbero essere cambiati senza rispettare una determinata forma.

E. 2.3

Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare quasi vent'anni fa (sentenza 4C.287/1992 del 15 dicembre 1992 consid. 3b, menzionato nella sentenza 4C.483/1995 del 17 ottobre 1996 consid. 4a/aa, in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts 1997 pag. 116) che una norma di un contratto normale di lavoro, che sottomette qualsiasi deroga di quest'ultimo all'esigenza della forma scritta, viola l' art. 360 cpv. 2 CO . Tale considerazione risulta pure essere condivisa dalla dottrina maggioritaria (da ultimo STREIFF/VON KANEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7a ed. 2012, n. 4 ad art. 360 CO , con rinvii). Nella

citata sentenza del 1992 questo Tribunale ha però pure avuto occasione di precisare che l'emanazione di una tale norma contraria all' art. 360 cpv. 2 CO non comporta automaticamente la validità di tutti gli accordi non scritti, che derogano a una disposizione del contratto normale di lavoro: una tale deduzione - che non viene nemmeno proposta dalla dottrina citata nel ricorso - avrebbe infatti per conseguenza di escludere la possibilità, invece espressamente prevista dal diritto federale, di prescrivere la forma scritta per la deroga di determinate disposizioni, quando questa esigenza di forma ha per scopo di garantire al lavoratore la protezione sgorgante da norme particolarmente importanti del contratto normale. Fra queste si annoverano le disposizioni attinenti al salario minimo delle persone sottoposte al contratto normale (sentenza 4C.287/1992 del 15 dicembre 1992 consid. 3b), le quali possono però essere modificate a scapito del lavoratore mediante una convenzione scritta (sentenza 4C.483/1995 del 17 ottobre 1996 consid. 4a/aa, in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts 1997 pag. 116). Ne segue che la Corte cantonale non ha violato il diritto federale applicando in concreto le summenzionate disposizioni del contratto normale.

E. 3

In queste circostanze non occorre esaminare se, come affermato nel ricorso, il datore di lavoro abbia apportato la prova della pretesa deroga orale alle disposizioni del CNLV.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e dev'essere respinto. Le spese giudiziarie (art. 65 cpv. 4 lett. c e 66 cpv. 1 LTF) seguono la soccombenza, mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente: questa non è patrocinata da un avvocato e non sussistono quelle particolari condizioni, per altro nemmeno invocate, che giustificerebbero nondimeno l'assegnazione di un'indennità per la procedura innanzi al Tribunale federale (DTF 135 III 127 consid. 4; 125 II 518 consid. 5b).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.